

Donazione di quote societarie, esenzione possibile per le holding «senza impresa»

Imposte indirette

Sole
24 ORE
Formazione

Tra le modifiche del Dlgs 139 l'inclusione delle realtà di Paesi Ue o white list

Gli articoli in questa pagina sono tratti dalle sessioni di Master Telefisco del 15 e 22 ottobre.

Pagina a cura di
Beatrice Bertoldi
Primo Ceppellini

Le disposizioni di riferimento in materia di trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni e aziende sono contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs 346/1990, cosiddetto Tus).

La disciplina ha conosciuto nel tempo un percorso normativo travagliato: l'imposta è stata infatti soppressa nel 2001 (articolo 13 della legge 383/2001) e reintrodotta nel 2006 con il Dl 262/2006 (convertito dalla legge 286) che ne ha ripristinato l'applicazione rinviando – per quanto non espressamente disciplinato – alle disposizioni del Tus. Tuttavia, il mutamento del tessuto economico e sociale intervenuto negli anni ha reso

necessario un ulteriore aggiornamento della normativa, avvenuto con il Dlgs 139/2024. Le modifiche non sono terminate qui, poiché, in ottemperanza ai principi della legge delega 111/2023, è stato emanato il Dlgs 123/2025 (supplemento ordinario 29 della Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025), che ha istituito il testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti. Il testo, già pubblico, sarà efficace dal 1° gennaio 2026. Si tratta di 203 articoli e la parte relativa all'imposta sulle successioni e donazioni sarà trasposta – senza particolari modifiche – nella parte III.

I requisiti

In tema di novità sul trasferimento di partecipazioni a titolo gratuito, degne di nota sono quelle riguardanti l'esenzione sui trasferimenti di quote e aziende (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, trasfuso nell'articolo 89, comma 6, del Dlgs 123/2025). La disposizione mantiene invariata la *proprio ratio*, conservando l'obiettivo di agevolare il trasferimento generazionale dell'impresa a favore dei discendenti e/o del coniuge; tuttavia, il decreto delegato ha eseguito una riscrittura della disciplina in esame.

Dal punto di vista oggettivo, importante è l'estensione dell'applicazione anche alle partecipazioni in società estere – con riferimento a quelle aventi sede in Paesi appartenenti all'Unione europea, allo Spazio economico europeo o in Paesi extra Ue con adeguato scambio di informazioni – recependo così l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo.

In tema di requisiti, è stata fatta chiarezza. Nel caso delle partecipazioni in società di capitali è necessario detenere il controllo per un

LA CHECK LIST

Verifiche preliminari sulla società la cui partecipazione è oggetto di donazione:

- acquisire la visura storica e aggiornata;
- ottenere un organigramma aggiornato, se la partecipazione è parte di un gruppo societario;
- analisi delle clausole statutarie (clausola di prelazione, clausole di gradimento);
- analisi dei contratti di finanziamento, di garanzia, di accordi parasociali, di contratti attivi e passivi che prevedono la clausola di *change of control*;
- analisi della composizione del patrimonio netto e delle riserve con specifico riferimento alle riserve costituite per l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale;
- analisi degli ultimi bilanci;
- valutazione se vi sono mutamenti intervenuti successivamente (non occasionali) che sono meritevoli di essere approfonditi rispetto

all'ultimo bilancio pubblicato preso in considerazione;

- presenza di finanziamenti soci per la gestione post-donazione.

Verifiche sul donante:

- verifica del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- determinazione del costo fiscale, con esame dell'atto originario di proprietà della partecipazione nonché delle vicende che hanno determinato un incremento o un decremento del costo fiscalmente riconosciuto (es. affrancamento delle partecipazioni). Ciò potrebbe influenzare operazioni straordinarie successive in capo al donatario;
- in caso di donazione di nuda proprietà, definizione delle regole sulla distribuzione dei dividendi futuri avendo riguardo anche alle riserve già esistenti all'atto del trasferimento.

periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; tale controllo può essere acquisito o integrato, e in quest'ultimo caso è agevolabile anche il mero rafforzamento (per la quota integrativa) di un controllo già esistente.

Per il trasferimento dell'azienda o ramo è richiesta la continuazione dell'attività imprenditoriale per almeno cinque anni dalla data del tra-

sferimento; mentre per il trasferimento di quote di società di persone è richiesto solo il mantenimento della titolarità per il medesimo periodo.

L'agevolazione richiede inoltre che sia rilasciata un'apposita dichiarazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione/patto di famiglia.

Controllo ed esercizio d'attività

La nuova formulazione normativa – in assenza di ulteriori interpretazioni ufficiali – è stata interpretata in dottrina come un'apertura del legislatore (si veda Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 100/2024/T e circolare Assoholding 1/2025) che, attuando un restyling dell'agevolazione, stabilisce che per le partecipazioni sociali l'applicazione dell'esenzione avviene solo in correlazione al mantenimento del controllo di diritto per l'holding period; differenziandosi dal trasferimento d'azienda per la quale è richiesto l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa.

Laddove fosse confermata, tale impostazione porterebbe a superare l'atteggiamento di chiusura dell'amministrazione finanziaria che, in costanza del vecchio regime, aveva negato l'esenzione alle società immobiliari di merogodimento e alle holding titolari di quote di minoranza.

In tale circostanza, la conclusione sarebbe quella di estendere il beneficio in esame anche a quelle società definite «senza impresa», intese come realtà economiche a gestione statica, quali potrebbero essere una *royalties company*, società con attivo costituito prevalentemente da disponibilità/investimenti finanziari.



Indispensabile la continuazione dell'attività per almeno cinque anni se si trasferisce l'azienda